

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 gennaio 2012, n. 1

Regolamento di attuazione dell'articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza. (GU n. 10 del 10-3-2012)

Capo I

Trasporto sanitario di emergenza-urgenza

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 1 del 4 gennaio 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Emana

il seguente regolamento:
(Omissis)

Art. 1

Oggetto

(art. 76-undecies della l.r. 40/2005)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 76-undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), disciplina in particolare:

a) i requisiti volti a garantire la continuita' e la qualita' del servizio, necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 76-quinquies della l.r. 40/05;

b) le modalita' di aggiornamento dell'elenco regionale, per quanto concerne l'iscrizione, la modifica e la cancellazione;

c) le modalita' e le procedure per lo svolgimento della verifica periodica di cui all'art. 76-quinquies, comma 4 della l.r. 40/2005;

d) i criteri per la formulazione del budget, di cui all'art. 76-novies della l.r. 40/05.

Capo I

Trasporto sanitario di emergenza-urgenza

Art. 2

Ambito di applicazione

(art. 76-quater della l.r. 40/2005)

1. Con riferimento a quanto disciplinato dall'art. 76-quater della l.r. 40/2005, sono oggetto di applicazione del presente regolamento le attivita' di trasporto sanitario di emergenza urgenza riferite:

a) ai servizi di trasporto di emergenza urgenza, di cui all'art. 76-quater, comma 1, lettera a) della l.r. 40/2005, sia primari, trasporti dal luogo dell'evento al presidio ospedaliero, sia secondari, trasporti inter ed intra-ospedalieri, effettuati tramite autoambulanze con personale sanitario e/o altro personale

adeguatamente formato per le attivita' connesse all'assistenza sanitaria, secondo quanto previsto della disciplina vigente, gestiti dalla centrale operativa territorialmente competente con codice colore di gravita' dell'evento stabilito dalla centrale operativa medesima mediante l'utilizzo di codifiche e terminologie standard sottoposte a periodiche revisioni;

b) ai servizi di trasporto sanitario previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 76-quater, comma 1, lettera b) della l.r. 40/2005, ossia a quei trasporti che il servizio sanitario nazionale e' tenuto a garantire a tutti i cittadini, ivi compresi a quelli di pazienti fra presidi ospedalieri ed a quelli per dimissione dai presidi ospedalieri medesimi, purché ne sia stata certificata dal medico della struttura ospedaliera, in relazione alle specifiche condizioni cliniche del paziente, la necessita' di effettuare tali tipi di trasporto tramite autoambulanza, garantendo l'assistenza sanitaria durante il tragitto;

c) ai servizi di trasporto di emergenza urgenza, di cui all'art. 76-quater, comma 1, lettera c) della l.r. 40/2005, per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni:

1. il medico abbia certificato la necessita' di utilizzo dell'autoambulanza del sistema sanitario;

2. il medico abbia certificato la necessita' di fornire nel corso dell'intero tragitto l'assistenza sanitaria tramite il personale di cui alla lettera a), al fine di non interrompere un percorso assistenziale-terapeutico già stabilito ed intrapreso da altro personale sanitario che abbia interagito con il paziente e ne abbia opportunamente stabilito anche le successive necessita' cliniche ovvero sia necessario garantire un immediato intervento salvavita in relazione ai collegamenti radiotelefonici esistenti con la centrale operativa territorialmente competente.

Capo II Elenco regionale

Art. 3

Iscrizione nell'elenco regionale

(art. 76-undecies, comma 1, lettera a) della l.r. 40/2005)

1. All'elenco regionale di cui all'art. 76-quinquies della l.r. 40/2005 possono iscriversi le associazioni di volontariato autorizzate ai sensi della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attivita' di trasporto sanitario) ed i comitati della Croce Rossa italiana (CRI) che svolgono attivita' di trasporto sanitario sul territorio regionale che, oltre a possedere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui all'allegato A al presente regolamento, abbiano una capillare diffusione sul territorio tramite la rete organizzativa di appartenenza, svolgano attivita' di promozione e crescita della coesione sociale e siano radicate nel tessuto socio-sanitario toscano.

Capo II Elenco regionale

Art. 4

Modalita' di iscrizione nell'elenco regionale

(art. 76-undecies, comma 1, lettera b) della l.r. 40/2005)

1. I legali rappresentanti delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI, di cui all'art. 3, che intendono iscriversi nell'elenco regionale presentano apposita istanza alla competente struttura regionale utilizzando la modulistica definita con apposito

atto dal dirigente della competente struttura regionale.

2. L'istanza di cui al comma I contiene apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' o di certificazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, nonche' il parere favorevole espresso ai fini della coerenza con la programmazione operativa locale dal competente comitato di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale di cui all'art. 76-octies della l.r. 40/2005.

3. Il provvedimento di inserimento nell'elenco regionale e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) ed e' comunicato alle associazioni di volontariato, ai comitati della CRI ed alle aziende sanitarie interessate.

Capo II Elenco regionale

Art. 5

Comunicazione variazione dati

(art. 76-undecies, comma I lettera b) della l.r. 40/2005)

1. Le associazioni di volontariato ed i comitati della CRI iscritti nell'elenco regionale devono dare comunicazione alla competente struttura regionale ed alla competente azienda unita' sanitaria locale di ogni variazione inerente i dati identificativi o il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 entro dieci giorni dall'avvenuta variazione.

Capo II Elenco regionale

Art. 6

Cancellazione dall'elenco regionale

(art. 76-undecies, comma 1, lettera h) della l.r. 40/2005)

1. Le associazioni di volontariato ed i comitati della CRI sono cancellati dall'elenco regionale nei seguenti casi:

a) richiesta di cancellazione da parte del soggetto interessato;

b) perdita dei requisiti accertata anche a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione di vigilanza di cui all'art. 5 della l.r. 25/2001.

2. Il provvedimento di cancellazione dall'elenco regionale e' pubblicato sul BURT ed e' comunicato alle associazioni di volontariato, ai comitati della CRI ed alle aziende sanitarie interessate.

3. La cancellazione di una associazione di volontariato o di un comitato della CRI dall'elenco regionale comporta la sua esclusione dal sistema toscano territoriale di soccorso.

Capo II Elenco regionale

Art. 7

Pubblicita' dell'elenco regionale

(art. 76-undecies, comma I lettera b) della l.r. 40/2005)

1. L'elenco regionale e' pubblicato sul BURT con periodicit  annuale.

2. L'elenco regionale di cui al comma 1 e' trasmesso alle aziende sanitarie per una verifica periodica della presenza nell'elenco medesimo delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI operanti nel territorio di riferimento.

Capo II
Elenco regionale

Art. 8
Verifica dei requisiti

(art. 76-undecies, comma 1, lettera c) della l.r. 40/2005)

1. L'attivita' di verifica circa la presenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3 e' esercitata dall'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio tramite la Commissione di vigilanza di cui all'art. 5 della l.r. 25/2001.

2. La Commissione di vigilanza effettua d'ufficio, quando lo ritenga opportuno, la verifica sul possesso dei requisiti e comunque almeno una volta ogni due anni.

3. Nel caso di verifica con esito positivo la Commissione di vigilanza ne da' comunicazione al soggetto interessato, all'azienda unita' sanitaria locale interessata ed alla competente struttura regionale.

4. Nel caso di verifica di carenza di uno o piu' requisiti di cui all'art. 3, la Commissione di vigilanza redige un verbale, previo contraddittorio con il soggetto interessato, con l'indicazione delle irregolarita' e del termine perentorio per l'adeguamento. Se entro tale termine permane la carenza gia' verificata, la Commissione di vigilanza attribuisce esito negativo alla verifica e ne da' immediata comunicazione al soggetto interessato, alle competente azienda unita' sanitarie locale ed alla competente struttura regionale che provvede alla cancellazione dall'elenco regionale.

Capo III
Sistema budgetario

Art. 9
Criteri per la formulazione del budget

(art. 76-undecies, comma 1, lettera d) della l.r. 40/2005)

1. La Giunta regionale stabilisce annualmente, nell'ambito del fondo sanitario di cui all'art. 25 della l.r. 40/2005, il fabbisogno economico per l'attivita' di trasporto sanitario individuando un budget complessivo relativo alla quantita' e qualita' dei servizi di trasporto di emergenza urgenza da erogare nell'anno successivo tenuto conto degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla Conferenza regionale permanente, di cui all'art. 76-septies della l.r. 40/2005, per la programmazione aziendale e per l'elaborazione dei piani annuali attuativi ed operativi locali. Nelle more della definizione di costi del servizio uniformi ed appropriati, il budget e' costruito utilizzando come parametri per la rilevazione dei costi i dati relativi alla spesa sostenuta per l'erogazione dei diversi livelli di attivita' di cui all'art. 2 calcolata sulla base dei relativi indici di accesso storici nell'intero territorio regionale.

2. La Giunta regionale definisce la ripartizione delle risorse complessive di cui al comma 1 fra le aziende sanitarie sulla base degli indirizzi definiti dalla Conferenza regionale permanente, del fabbisogno sanitario calcolato sulla base degli indici di accesso storici dei vari livelli di attivita' e tenendo conto di specifici indici di correzione relativi alle caratteristiche geografiche, alle caratteristiche della popolazione assistita ed alla distribuzione dei presidi sanitari nel territorio di riferimento.

3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 2, l'attivita' di monitoraggio effettuata attraverso i comitati di

coordinamento di cui all'art. 76-octies della l.r. 40/2005 nonche' i controlli di gestione delle aziende sanitarie, sono finalizzati alla rilevazione degli effettivi costi dei trasporti.

4. I comitati di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza, di cui all'art. 76-octies della l.r. 40/2005, definiscono i criteri di assegnazione del budget ai soggetti del sistema da parte delle aziende sanitarie sulla base della programmazione operativa stabilita dal piano annuale attuativo ed operativo locale, elaborato tenuto conto delle necessarie azioni di razionalizzazione, innovazione ed appropriatezza degli interventi per l'ottimizzazione del sistema ed il rispetto del budget.

5. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale permanente, adotta apposite linee guida per favorire l'uniforme applicazione fra tutti i soggetti del sistema e sull'intero territorio del sistema budgetario, in modo da favorire il conseguimento di obiettivi comuni, l'appropriatezza degli interventi e l'ottimizzazione ed il rispetto del budget assegnato.

6. I soggetti del sistema provvedono ad alimentare un apposito flusso informativo tale da garantire alle aziende la tenuta di un sistema di contabilita' analitica e di controllo di gestione al fine di monitorare costantemente il livello di attuazione del budget e valutare l'esigenza di azioni correttive.

7. Per il primo anno di applicazione le assegnazioni delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate secondo le ripartizioni attuate nell'anno precedente.

Capo IV Norme di prima applicazione

Art. 10 Ricognizione delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI ed istituzione dell'elenco regionale (art. 76-quinquies della l.r. 40/2005)

1. Al fine di costituire l'elenco regionale, di cui all'art. 76-quinquies della l.r. 40/2005, la competente struttura regionale effettua la ricognizione delle associazioni di volontariato autorizzate ai sensi della l.r. 25/2001 che svolgono attivita' di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale.

2. Al fine di effettuare la ricognizione delle associazioni di cui al comma 1 il dirigente della competente struttura regionale approva la modulistica necessaria alla trasmissione da parte delle associazioni dell'assenso per l'iscrizione nell'elenco regionale.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURT della modulistica di cui al comma 2, i legali rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1 che intendono iscrivere la propria associazione nell'elenco regionale, inoltrano apposita dichiarazione d'assenso alla competente struttura regionale utilizzando la modulistica di cui al comma 2. Alla dichiarazione e' allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' o di certificazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

4. Il dirigente della competente struttura regionale, entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di cui la comma 3, provvede ad istituire l'elenco regionale.

5. La competente struttura regionale promuove la stipulazione di specifico accordo con il Comitato regionale toscano della CRI per inserire nell'elenco regionale i comitati del medesimo ente.

6. L'immissione nell'elenco regionale comporta l'inserimento delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI nel sistema toscano territoriale di soccorso.

Capo V
Entrata in vigore

Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.

Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 4 gennaio 2012

La vicepresidente: TARGETTI

(Omissis)